



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA

PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 152

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA
N° 37 del 14-07-2021

OGGETTO: Liquidazione diritti di rogito al Vice Segretario Generale dell'Ente.
Anno 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- gli articoli 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);
- l'articolo 10 comma 2-bis del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 114/2014), per il quale: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30 co. 2 della legge 734/1973 come sostituito dal co. 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 604/1962 e s.m., è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

Visto:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/06/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge;
- il decreto sindacale n. 9 del 01/08/2020 recante: "Nomina a Responsabile del servizio finanziario periodo 01/08/2019 – 30/09/2020 – Dott. Fabio Laurenzi";
- il decreto sindacale n. 12 del 08/10/2020 recante: "Nomina a Responsabile del servizio finanziario periodo 01/10/2020 – 31/12/2020 – Dott. Fabio Laurenzi";
- il decreto sindacale n. 13 del 08/10/2020 recante: "Nomina a Vicesegretario del Comune di Capitignano– Dott. Fabio Laurenzi";
- il decreto sindacale n. 01 del 16/01/2021 recante: "Nomina a Responsabile del servizio finanziario periodo 01/01/2021 – 30/06/2021 – Dott. Fabio Laurenzi";
- il decreto sindacale n. 2 del 28/01/2021 recante: "Nomina a Vicesegretario del Comune di Capitignano– Dott. Fabio Laurenzi";
- il decreto sindacale n. 8 del 28/06/2021 recante: "Nomina a Responsabile del servizio finanziario e responsabile ufficio Personale periodo 01/07/2021 – 15/10/2021 – Dott. Fabio Laurenzi";

Premesso che occorre procedere all'accertamento ed alla liquidazione dei diritti di rogito introitati dal Comune di Capitignano per contratti rogati nel periodo luglio - dicembre 2020 dal Vice Segretario.

Permesso altresì:

- il comma 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 prevede che il pagamento dei diritti per il rogito sia da riconoscere ai segretari che lavorano in comuni nei quali non c'è personale della qualifica giuridica di "dirigente" e, in ogni caso, ai segretari della fascia C, anche se nei loro enti sono impiegati dei "dirigenti";
- tale interpretazione del comma 2-bis è stata riconosciuta dalla costante giurisprudenza del Giudice del Lavoro (Cfr. Tribunali Bergamo n. 762/2016, Brescia n. 1486/2016 e n. 75/2017, Busto Arsizio n. 307/2016, Milano n. 1539/2016 n. 2156/2016 e n. 2586/2017, Monza n. 46/2017, Parma n. 250/2017, Pordenone n. 77/2017 e n. 78/2017, Potenza n. 411/2017, Taranto n. 3269/2016, Udine n. 215/2017, Verona n. 23/2017); la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha fatto propria tale lettura della norma con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG, depositata il 30 luglio 2018, chiarendo che i diritti di rogito devono essere pagati anche ai Segretari di fascia A e B che svolgono le funzioni notarili in enti nei quali non sia impiegato personale di qualifica dirigenziale.

Visto l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 il cui primo comma ha abrogato l'art. 41, 4° comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25 giugno 2014, e il secondo comma ha completamente riscritto l'art. 30, 2° comma, dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, così ripristinando, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della nuova norma (in breve, il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad abrogare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari Comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito; in seguito, la legge 114/2014, di conversione del D.L. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014 – data di entrata in vigore della nuova normativa – con la conseguenza che relativamente agli atti rogati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 – giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014 – i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014);

Rilevato che:

1. il comma 2-bis, art. 10, D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 testualmente recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".
2. Chiarito dalla Deliberazione n. 75 del 25/09/2000 della Corte dei Conti Molise che i diritti di rogito sono attribuiti dal singolo Comune al Segretario Comunale con l'unico limite del quinto dello stipendio globalmente percepito dal Segretario Comunale nell'anno di competenza, per effetto dell'intervenuta novella legislativa di cui sopra deve intendersi modificata, con decorrenza dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della nuova norma, anche la percentuale di cui all'art. 11 C.C.N.L. Regioni – Autonomie Locali 9

maggio 2006, il quale disciplina le modalità per il compenso al Vice Segretario per la funzione di sostituzione del Segretario nel rogito dei contratti;

Considerato che, in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (che trova conferma nelle considerazioni espresse in via incidentale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016 e da numerose sentenze del giudice ordinario) i diritti di rogito sono riconosciuti nella misura del 100% ai Segretari delle fasce A, B, e C operanti in Comuni privi di personale avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre attribuiti, ai Segretari di fascia C, sebbene nei loro Comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Rilevato che la possibilità di ricevere i diritti di rogito da parte dei Vicesegretari che sostituiscono i Segretari di fascia A e B nei comuni privi di dirigenti è stata anch'essa oggetto di valutazione e, nel merito, ne è stata espressamente affermata la spettanza dalla stessa magistratura contabile con diverse sentenze;

Preso atto in particolare della deliberazione n. 18/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la quale è stato ribaltato il proprio precedente principio di diritto, alla luce delle varie sentenze dei Tribunali del lavoro, sancendo il seguente principio di diritto: *“In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis del d.l. 24 giugno 2014, N. 90, convertito, con modificazione dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”*;

Ritenuto pertanto, per quanto precede, poter liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Capitignano nel periodo sopra indicato per contratti rogati dal Vice Segretario – già Responsabile dell'Area Finanziaria e Personale, nel limite massimo di un quinto dello stipendio in godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati *“al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli Enti, specificando con la dicitura che sussistono degli oneri che sono posti a carico degli Enti, nei limiti dell'importo lordo previsto e senza che, pertanto, ne possano derivare maggiori spese per gli stessi”* (così, sul punto, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – Camera di Consiglio del 19/12/2018);

Rilevato che nel Comune di Capitignano non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale;

Preso atto che nel periodo di riferimento sono stati rogati 4 contratti dal Vice Segretario – già Responsabile dell'area Finanziaria e Personale – per gli importi per diritti pari a 2.953,99;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;

Tutto quanto sopra richiamato e premesso.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.Lgs 267/2000.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;**
- 2. di prendere atto** che nel periodo dal mese di luglio 2020 sino a tutto il mese di dicembre 2020 ((Rep. 269, e Rep. dal n. 272 al n. 274), il Comune di Capitignano ha riscosso la somma di € 2.953,99 come da prospetto agli atti;
- 3. di prendere atto** che i diritti di rogito riscossi nel periodo intercorrente tra il mese di luglio 2020 e fino al mese di dicembre 2020 (Rep. 269 e Rep. dal n. 272 al n. 274), per un importo di € 2.953,99 (al lordo dei contributi previdenziali pari al 23,8% da scorporare) possono essere liquidati in toto al Vice Segretario Comunale dott. Laurenzi Fabio perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;
- 4. di procedere** alla luce delle osservazioni formulate in premessa, alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito per il periodo intercorrente tra il mese di luglio 2020 sino a tutto il mese di dicembre 2020 (Rep. 269, e Rep. dal n. 272 al n. 274), al Vice Segretario Comunale dott. Laurenzi Fabio per l'importo di € 2.953,99 comprensivo della quota degli oneri riflessi;
- 5. di prendere atto** che l'IRAP, avendo natura tributaria non può che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017;
- 6. di impegnare** a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm., la somma complessiva di € 2.953,99 in considerazione della esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo	Descrizione	Gestione (CP/FPV)	Scadenza dell'obbligazione (Esercizio di esigibilità)
			2020
01.02-1.01.01.01.004	Quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	CP	2.121,96
01.02-1.01.02.01.001	Oneri riflessi	CP	651,66
01.02-1.02.01.01.001	Irap	CP	180,37

- 7. di liquidare e pagare**, in favore del dipendente Dr. Laurenzi Fabio, i diritti di rogito per i contratti relativi ai Repertori in premessa riepilogati per € 2.953,99 oltre oneri riflessi;
- 8. di dare atto** che le disposizioni oggetto della presente determinazione vengono dettate nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro (pubblico impiego privatizzato) e,

pertanto, avverso il presente atto è riconosciuta agli interessati tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario;

9. **di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa.

IL RESP. SERV.DEMOGR E AMMIN.

F.to FABRIZIO IOANNUCCI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili
sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, li 16-07-2021

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Laurenzi Fabio

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 17-07-2021

pubblicazione n. 390

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 17-07-2021

II RESP. SERV.DEMOGR E AMMIN.
F.to FABRIZIO IOANNUCCI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 17-07-2021

II RESP. SERV.DEMOGR E AMMIN.
FABRIZIO IOANNUCCI
